

**Comune di Montano Lucino**  
**Provincia di Como**

# **Regolamento TARI** **(tassa sui rifiuti)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 36 del 30/06/2021 e  
modificato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 23 del 27/04/2022 e  
n. 59 del 22/12/2022**

## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2bis-</i>	<i>Definizione di tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche e riduzione quota variabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Piano economico finanziario</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 28 bis-</i>	<i>Risposte alle dichiarazioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 28 ter -</i>	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborso</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 39 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 40 -</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>ALL. 1</i>	<i>Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	
<i>ALL. 2</i>	<i>Disciplinare compostaggio</i>	

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Montano Lucino della tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**ART. 2-BIS**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

### **ART. 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti, nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**ART. 5**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso **anche se di fatto non utilizzati**, intendendosi tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) o di arredamento. Per le utenze non domestiche, questi ultimi requisiti sono integrati, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto e parcheggi, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. Sono, infine, soggette al tributo le aree scoperte operative, come ad esempio quelle destinate a carico, scarico, deposito e magazzino.

**ART. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche e vano ascensori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 7**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27/07/00 n. 212 (statuto del contribuente).

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

## **ART. 8**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa, esclusiva o nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non si tiene conto, altresì, della sola porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti

aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburanti, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	30%
Lavorazioni di materiali di qualsiasi genere, quali legno, marmo, cemento, metalli, plastica e scarti edili	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori fotografici, laboratori e ambulatori/studi medici e di analisi di qualsiasi natura e simili	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, tessiture, tintorie industriali, finissaggi	20%

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione (alla quale dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 relativamente alla veridicità di quanto denunciato) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il trattamento/smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

## **ART. 9**

### **RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE E RIDUZIONE QUOTA VARIABILE**

1. Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, così come sostituito dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03/09/2020, n. 116, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile

della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a ~~cinque~~, due anni senza possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che la stessa non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal regolamento comunale di igiene ambientale.

4. Le modalità e i tempi delle comunicazioni per l'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato sono disciplinate dal regolamento comunale di igiene ambientale.

Tali comunicazioni saranno trasmesse all'Ufficio Tributi da parte dell'Ufficio Ecologia, dopo le verifiche di competenza di quest'ultimo, e saranno valide anche quali denunce di variazione ai fini della TARI.

5. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal regolamento di igiene ambientale, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ufficio Tributi del Comune, dietro indicazione dell'ufficio ecologia, provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

6. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche che optano per il servizio pubblico di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147/2013.

7. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione a consuntivo della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

8. La riduzione del comma 7 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Tenuto conto che le utenze non domestiche di cui trattasi si avvalgono comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

9. I titolari delle utenze non domestiche, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, sono tenuti a presentare all'Ufficio Ecologia del Comune, entro il 10 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'igiene ambientale.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

9 bis. Le comunicazioni pervenute oltre il 10 febbraio sono prive di effetti.



10. La riduzione di cui al comma 7 opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

## **ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 13**  
**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
4. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
5. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**ART. 14**  
**ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche, intendendosi per tali le superfici adibite esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze, è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare (es. colf, badanti, ospiti).

Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

- a) all'intestatario della scheda anagrafica, nei casi di variazione del nucleo a seguito di fenomeni di scissione e fusione dello stesso che comportino il cambio dell'intestatario della scheda o della posizione tributaria;
- b) al convivente più anziano, nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria, o agli eredi del deceduto;
- c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa/studio prestata altrove e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'agevolazione venga esplicitamente richiesta e l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o in altra utenza del Comune, per gli iscritti all'AIRE e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito come segue:

- a) utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale: occupanti risultanti dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 28.
- b) utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale: nucleo di 1 componente ogni 51 mq. assoggettabili;
- c) iscritti AIRE: occupanti in numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;

- d) utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti: occupanti in numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1 componente ogni 51 mq., salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 28 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

## **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nelle superfici assoggettate al tributo, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si farà riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
4. In sede di prima applicazione, per le utenze non domestiche, sarà mantenuta la classificazione già attribuita ai fini TARES.

## **ART. 17**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione

entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

## **ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo, commisurata al periodo di effettivo disservizio.

## **ART. 19 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 150 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 150 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella quota fissa e nella quota variabile nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno: riduzione del 30%.
2. A partire dal 2021, è riconosciuta la riduzione ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

**ART. 21**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, secondo quanto stabilito dall'allegato disciplinare (allegato 2 al presente regolamento). L'istanza di agevolazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno per aver diritto alla riduzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo con validità di tre anni. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità della riduzione, dovrà essere presentata una nuova istanza per il triennio successivo, allegando alla stessa la documentazione comprovante la reale pratica di compostaggio. Il soggetto passivo ha comunque l'obbligo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo verranno considerate valide le istanze presentate ai fini TARSU/TARES.
2. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota variabile dei costi imputabili alle utenze domestiche.

**ART. 22**  
**RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della specifica dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**ART. 23**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo:
  - a) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
  - b) gli immobili di proprietà comunale concessi in comodato d'uso gratuito ad associazioni del territorio non aventi scopo di lucro né finalità commerciali;
  - c) gli immobili ad uso esclusivo del Comune per scopi istituzionali.
2. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tassa alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo di natura regolamentare. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano tariffario delle TARI. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione.

3. Le esenzioni e riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

#### **ART. 24**

#### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 18 a 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **ART. 25**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatto salvo quanto previsto nel regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 26**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **ART. 27**

### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 ovvero tramite la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n.82 (PagoPa). Per la modalità di pagamento onerosa non può essere addebitato all'utenza un onere superiore a quello sostenuto dall'ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di riscossione, almeno una volta l'anno, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con delibera di Consiglio Comunale, anche coincidente con la delibera di determinazione delle tariffe. Le scadenze dei termini per il pagamento delle singole rate sono fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, fermo restando che sono garantite all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. In caso di mancata deliberazione rimarranno in vigore le disposizioni dell'anno precedente. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24 o del PagoPa, deve essere operato per ogni codice tributo.

3 bis. Il pagamento è consentito in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo, qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, nel caso in cui le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.



## ART. 28 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente all'Ufficio Tributi entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione può essere consegnata, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, ovvero disponibile presso lo sportello fisico dell'Ufficio Tributi, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta (raccomandata a.r.);
- via e-mail;
- via PEC;
- direttamente allo sportello fisico dell'Ufficio Tributi;

La dichiarazione può essere altresì presentata mediante lo sportello online, accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, eseguendo l'apposita procedura on line.

2. Per la dichiarazione iniziale deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale, a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità.

4. La denuncia si intende presentata:

- se inviata a mezzo posta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
- se presentata tramite consegna allo sportello fisico, alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- se trasmessa via PEC o in via telematica, alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune;
- se trasmessa via mail, alla data di invio se trasmessa tramite posta elettronica. Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica sarà cura del mittente verificare l'effettivo ricevimento da parte dell'Ufficio Tributi.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione (richiesta di variazione del servizio) utilizzando l'apposito modulo, entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ed ha effetti come disciplinato dall'art.17 del presente regolamento. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente, non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione di cessazione (richiesta di cessazione) deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione ed ha effetti sull'obbligazione tributaria per come disciplinato dall'art.17 del presente regolamento. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.

6. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle Utenze Domestiche, deve contenere, oltre al recapito postale e di posta elettronica al quale inviare la corrispondenza, i seguenti elementi:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario), ivi compresi i non residenti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi,
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle Utenze Non Domestiche, deve contenere, oltre al recapito postale, PEC e di posta elettronica al quale inviare la corrispondenza, i seguenti elementi:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC presente nell'elenco INIPEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:

- a. per le utenze domestiche:
  - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia o da un familiare convivente;
  - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario);
  - Nel caso di ditte, proprietarie di immobili destinati ad uso abitativo, dal soggetto legalmente responsabile della società.
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l'ufficio comunale provvede d'ufficio alla voltura dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non vi sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai

sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

11. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo della dichiarazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 11 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

#### **ART. 28 bis** **RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI**

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento produca effetti sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile, idonea risposta scritta. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

2. Il tempo di risposta alle richieste è di trenta (30) giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione), mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.

3. La risposta alle richieste deve contenere:

- a. il riferimento alla richiesta (di attivazione, variazione, e cessazione del servizio);
- b. il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
- d. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (nei casi di dichiarazione di variazione e cessazione);

4. In deroga a quanto disposto dall'art.17 del presente regolamento, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

#### **ART. 28 ter** **RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI**

1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto tributario;

2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.

Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.

3. Il modulo per il reclamo scritto, scaricabile dal sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente (Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia), ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

5. Gli addetti del servizio telefonico o dei punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti.

6. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento degli stessi.

## **ART. 29**

### **RICHIESTE DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E RIMBORSO**

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e non disciplinano il rapporto tributario.

2. Qualora l'utente avanzi richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, intendendosi come tale ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi comunale), anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati, il gestore provvede alla risposta entro sessanta (60) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica.

3. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni.

4. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile dal sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta di rettifica e/o di rimborso;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzialmente un rimborso di pagamenti già effettuati.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al presente comma 4.

5. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità di servizio, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi), è tenuto alla risposta motivata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- c) l'esito della verifica, ed in particolare:
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Qualora l'utente indichi nella propria un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

6. In ogni caso, l'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e, qualora la domanda sia di restituzione di somme versate, l'omessa risposta assume la funzione di rifiuto espresso alla suddetta richiesta, impugnabile entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del silenzio rifiuto.

7. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

8. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, in ossequio al termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. n.296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di gg.120 non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

10. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

11. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

12. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, a norma della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

## **ART. 32 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

7. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

## **ART. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

**ART. 34**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**ART. 35**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto per il tributo, esclusi interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 36**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal Regolamento comunale sulle entrate o da altre disposizioni del presente regolamento, è comunque garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27 del presente regolamento, con la sola esclusione delle fattispecie di cui al comma 3 (conguagli):

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, previa valutazione dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. Il termine per l'eventuale rateazione non potrà essere superiore a n. 12 rate mensili e comunque non potrà essere superiore a mesi 6 (sei) dalla data di rispettiva scadenza delle rate di cui al documento di riscossione.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa, in misura pari al tasso legale, maggiorato del 2%.

5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione dei documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

6. Il richiedente, all'atto della richiesta di rateizzazione, deve comprovare il pagamento di un acconto pari al 20% della somma dovuta.

7. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.



**ART. 37**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto GDPR 679/2016.

**ART. 38**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 39**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

**ART. 40**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO 1

### 1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA'


<i>Numero categoria</i>	<i>Attività</i>
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
2	<i>Cinematografi e teatri</i>
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
302	<i>Aziende agricole</i>
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>
5	<i>Stabilimenti balneari</i>
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>
7	<i>Alberghi con ristorante</i>
701	<i>Agriturismo</i>
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>
9	<i>Case di cura e riposo</i>
10	<i>Ospedali</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>
12	<i>Banche ed istituti di credito</i>
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>
14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>
30	<i>Discoteche, night club</i>




## DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

### 1 - Metodi di compostaggio ammessi.


1.1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:




- **Cumulo;**



- **Cassa di compostaggio in legno** aerazione e facile rivoltamento;



- **Concimaia o Buca**, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;



- **Composter chiuso** (in plastica di tipo commerciale);

1.2. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

## 2 - Materiali da compostare — “frazione umida”.

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante domestiche;
- pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- sfalci d'erba, foglie, paglia ecc.;
- rametti, trucioli, cortecce e potature in piccole quantità;
- piccole quantità di cenere di legna;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorati e non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (in quantità congrua).



### **3 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti e servizi per il compostaggio domestico.**

**3.1** Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco al punto 2, tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

**3.2.** La riduzione della tassa rifiuti è applicata secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento TARI.

**3.3.** Il Compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e dovrà avere carattere continuativo e non occasionale per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile.

**3.4.** Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riduzione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.

**3.5** Periodicamente saranno effettuati controlli, anche a campione, atti a verificare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale dalla stessa appositamente incaricato.

**3.6** Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà revocata e si procederà al recupero retroattivo del tributo con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, oltre ad interessi.

Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

**3.7** Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e vetro porta a porta. Eventuale rifiuto verde in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso gli appositi contenitori all'Isola Ecologica. I rifiuti ingombranti quali arredi, mobilio, elettrodomestici, metalli, legno simili e plastica dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica (in nessun caso essi dovranno essere abbandonati).

**3.8** Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra privati.

## **4 - Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia.**

**4.1.** L'istanza di riduzione dovrà essere presentata entro il 30 giugno per aver diritto all'agevolazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo con validità di tre anni. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità dell'agevolazione, dovrà essere presentata una nuova istanza per il triennio successivo, allegando alla stessa la documentazione comprovante la reale pratica di compostaggio.

**4.2** Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a darne tempestiva comunicazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione delle operazioni di conferimento.

\* \* \* \* \*